



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 111 del 24/08/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio, consultazione e redazione del “Regolamento comunale sulle sale giochi e sull’installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago”; 4) Varie ed eventuali. Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,00		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,10		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	19,00		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,10		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,40	19,10		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	19,05		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 24 del mese di Agosto, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **"Comunicazioni del Presidente"**.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Alle ore 17,40 entra il Consigliere Fundarò Antonio.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **"Approvazione verbale della seduta precedente"**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **"Studio, consultazione e redazione del "Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago"**.

Il Presidente Pipitone dopo avere dato lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta, invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito vengono redatti.

Articolo 19 – Prescrizioni generali

Il numero di apparecchi da trattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da trattenimento di tipologie diverse installati nello stesso locale.

Gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 e 7b) del TULPS, disciplinati dai Decreti Ministeriali previsti dalla normativa vigente, non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

Per area di vendita e/o di somministrazione, ai fini del calcolo degli apparecchi installabili, si deve intendere la superficie di accesso al pubblico, comprese scaffalature, banchi, attrezzature e simili, al netto di eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

Non concorrono a formare limite numerico, i giochi da tavolo (es. risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.), i giochi tramite apposite consolle, quelli installati su PC senza collegamento a Internet, i giochi di carte, i flipper, i biliardini e i juke-box.

I biliardi concorrono a formare i limiti numerici di cui sopra e possono essere installati fino ad un massimo di 2, se non ricompresi in apposite sale, la cui attività prevalente è la fornitura del gioco del biliardo e per le quali il numero minimo è 4 tavoli da gioco.

Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 del TULPS ai commi 6 e 7b) in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7b) del TULPS non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.

L'orario per l'utilizzo degli apparecchi di cui al presente Titolo segue quello dell'attività prevalente.

Dopo le ore 22.00 devono essere adottati tutti quegli accorgimenti per limitare al massimo il disturbo alla quiete pubblica, limitando l'emissione sonora delle apparecchiature, ovvero disinserendo la scheda audio delle stesse.

Articolo 20 – segnalazione certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

L'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali è sottoposta a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) così come disciplinato dall'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i.

La segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui al presente titolo, è redatta su modulistica predisposta dal Comune, priva di bollo ed indirizzata al Servizio Attività Produttive del Comune.

Essa deve contenere:

- a) le generalità del dichiarante e, nel caso di società o circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, la denominazione, sede legale e le generalità del legale rappresentante o del presidente pro-tempore;
- b) il codice fiscale del dichiarante o della società o associazione;
- c) il numero dell'autorizzazione comunale di cui si è in possesso per l'attività principale;
- d) gli estremi della concessione demaniale marittima (per gli stabilimenti balneari) e l'ubicazione dei locali nei quali s'intendono installare gli apparecchi o congegni da gioco e il tipo di attività prevalente che in essi viene svolta;
- f) l'indicazione del numero e della tipologia degli apparecchi o congegni da gioco;
- g) l'indicazione della superficie di somministrazione per i pubblici esercizi e per i circoli privati autorizzati a tale attività; del numero delle camere per gli alberghi e strutture similari; della superficie utile per gli esercizi di cui all'articolo 88 del TULPS; delle attività commerciali, artigianali, tabaccherie, eccetera; dell'area ricompresa nella concessione demaniale marittima;

h) l'indicazione della proprietà degli eventuali apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS, ovvero i dati di identificazione del proprietario degli apparecchi se diverso dal dichiarante;

i) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

Alla S.C.I.A. si devono allegare:

a) copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 e comma 7 lett. a) e c) del TULPS;

b) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi (massimo 2 se non trattasi di sale specificatamente dedicate al gioco del biliardo), relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);

c) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l'esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco;

d) dichiarazione che gli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 e comma 7 del TULPS non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;

e) autocertificazione ai fini antimafia e fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante;

f) copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al Servizio Attività Produttive, inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova S.C.I.A. che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.

In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare una nuova S.C.I.A. contenente gli elementi sopra indicati.

L'eventuale rigetto della S.C.I.A., con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dal seguente regolamento.

ALTRI GIOCHI LECITI

Articolo 21 - Il gioco delle carte

Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS è soggetto a S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della L.241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni, utilizzando la stessa modulistica prevista per l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS.

Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Nei locali dove si svolge tale attività deve essere esposta in maniera ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Articolo 22 – Giochi di abilità a distanza con vincite in denaro - “Skill games”

L'esercizio di giochi di abilità a distanza con vincite in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità del giocatore, i cosiddetti “skill games” è soggetto a specifica autorizzazione, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2007 e s.m.i..

Tre sono le categorie di skill games:

1. giochi a carattere sportivo o d'azione nei quali è centrale la velocità psicomotoria, che hanno forti somiglianze con molti videogame senza vincite in denaro;
2. puzzle games (giochi rompicapo o di strategia) basati su abilità logiche, nei quali è meno critica la velocità di risoluzione, anche se comunque sono caratterizzati dalla presenza di un tempo limite di gioco;
3. puzzle games di carattere linguistico, con analogie rispetto ai giochi di enigmistica, ma nei quali è comunque rilevante la componente del tempo.

Per l'accesso a tali giochi è necessario mettere a disposizione apparecchiature telematiche, quali ad esempio personal computer con connessione ad Internet o schermi televisivi in modalità interattiva.

Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincite in denaro occorre la regolarità della cosiddetta “piattaforma di gioco” ossia dell'ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario autorizzato dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, connesso al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante una periferica collegata ad internet, televisione interattiva o telefonia fissa e mobile.

La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'affidabilità e la sicurezza delle attività e la tempestività del pagamento delle somme vinte.

Lo svolgimento del gioco è disciplinato dal D.M. 17/9/07 e s.m.i., così come la disciplina delle controversie, della vigilanza e delle ispezioni.

I giochi di abilità a distanza con vincite in denaro sono vietati ai minori di anni 18.

Qualora le postazioni telematiche per i giochi disciplinati dal presente articolo si trovino all'interno di internet point, configurandosi come prevalente l'attività di gioco rispetto a quella di fornitura di servizi i locali saranno assimilabili a sale pubbliche da gioco.

Articolo 23 – Gaming Point

L'attività di “gaming point”, ossia di messa a disposizione in locali pubblici o aperti al pubblico appositamente attrezzati o in parte di essi di personal computer (senza collegamento a internet) o di apposite consolle per il gioco, non è soggetta a limite numerico.

L'installazione di tali apparecchiature è sottoposta alla disciplina della S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della L.241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni, utilizzando la stessa modulistica prevista per l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS.

Nei "gaming point" deve comunque essere esposta in luogo ben visibile la tabella dei giochi proibiti della competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Nei locali appositamente allestiti per attività esclusiva di "gaming point" i giochi installati devono sempre corrispondere a quanto previsto dalle normative vigenti e dal TULPS.

Il loro orario di apertura e chiusura è lo stesso di quello previsto per le sale pubbliche da gioco nel caso di svolgimento di attività esclusiva; nel caso di svolgimento di attività congiunta l'orario corrisponderà a quello dell'attività principale.

Dopo le ore 22.00 i personal computer o le consolle dotati di scheda audio o comunque idonei a riprodurre suoni, musiche o altre emissioni sonore devono essere silenziati mediante disattivazione della scheda audio, l'utilizzazione di cuffie o di altri sistemi idonei all'attenuazione del rumore.

TITOLO IV – CENTRI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE « PHONE CENTER »

Articolo 24 – Ambito di applicazione e definizioni

Il presente Titolo ha per oggetto la regolamentazione dell'apertura, trasferimento, modifica dei centri di telefonia e comunicazione sul territorio comunale, comunemente denominati "phone center" e che di seguito verranno denominati semplicemente centri di telefonia.

La presente regolamentazione opera nel rispetto di quanto previsto nelle normative comunitarie, statali e regionali e del principio della libertà di comunicazione, garantito dall'articolo 15 della Costituzione.

Ai fini del presente Titolo, con il termine centro di telefonia, si intende l'esercizio in cui si cede al pubblico, ai clienti, ai soci in caso di circoli privati, apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici, anche senza fili, utilizzati per fornire servizi telefonici e/o telematici.

Più specificatamente per cessione di servizi telefonici si intende ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica, indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale, da realizzarsi nei locali aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati.

Alle ore 19,00 escono i Consiglieri Pipitone Antonio e Campisi Giuseppe.

Passa a presiedere i lavori il Vice Presidente Castrogiovanni Leonardo.

Articolo 25 – Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo sono quelli contenuti nell'articolo 7 del presente Regolamento.

Alle ore 19,05 esce il Consigliere Sciacca Francesco.

Articolo 26 – Requisiti edilizi ed igienico-sanitari dei locali

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia e comunicazione devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienicosanitaria, nonché dai regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti, alla ventilazione e all'illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d'uso, si specifica che per le attività di centro di telefonia e comunicazione valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali di vendita di generi non alimentari al dettaglio.

Alle attività di centro di telefonia e comunicazione è inoltre fatto divieto di insediarsi nei locali adibiti ad abitazione.

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia e comunicazione devono inoltre essere dotati di:

- un servizio igienico dotato di antibagno, interno all'esercizio, a disposizione del pubblico, conforme alle normative previste per l'utilizzo da parte dei disabili;
- cabine telefoniche di superficie superiore a 0.6 metri quadrati;
- idonee postazioni internet comunque di superficie almeno superiore a 0.6 metri quadrati;
- uno spazio interno al locale, dedicato e appositamente attrezzato, per l'uso delle apparecchiature senza fili, di superficie superiore a 0.6 metri quadrati per ogni postazione;
- arredi idonei per l'attesa del pubblico, in particolare sedili in numero almeno pari al numero degli apparecchi;
- attrezzature adeguate alla raccolta dei rifiuti;
- l'esercizio deve comunque disporre di una superficie idonea, calpestabile e libera da ogni ingombro, per il deflusso e il movimento del pubblico, pari almeno al 30% della superficie di vendita.

Nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere opportunamente insonorizzati.

Il Vice Presidente, alle ore 19,10 dichiara sciolta la seduta rinviando la formulazione dei successivi articoli del Regolamento alla prossima seduta all'uopo convocata.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO

IL VICE PRESIDENTE
CASTROGIOVANNI LEONARDO